

D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2480

Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la direttiva 2002/91 CE, in seguito sostituita dalla direttiva 2010/31/UE, a sua volta modificata con la direttiva 844/2018/UE, detta disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici e stabilisce, all'art. 9, che «entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero; definito come edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze»;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 17 del d.lgs. 192/2005 prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE «fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto»;
- l'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente») attribuisce alla Giunta regionale, in attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, nonché del decreto legislativo citato, la competenza a dettare disposizioni per l'efficienza energetica, tra cui quelle per certificare il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione;
- l'art. 9 bis della medesima legge regionale, come modificata dall'art. 26 della l.r. 7/2012 («Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione») prevede che la Giunta regionale stabilisca altresì le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici, per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, vale a dire degli «edifici ad energia quasi zero»;

Rilevato che:

- con d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 sono state approvate le «Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica, a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013»;
- con la suddetta deliberazione è stato disposto, tra l'altro, il rinvio a un provvedimento del Dirigente competente per l'approvazione di un testo unico che contenga le disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nei decreti sopra citati e nelle disposizioni regionali allegata alla medesima deliberazione;
- con d.g.r. 6276 del 27 febbraio 2017 è stato approvato l'aggiornamento delle disposizioni approvate con dgr 3868/2015, definendo le modalità per calcolare il contributo delle pompe di calore alla copertura del fabbisogno energetico degli edifici mediante fonti rinnovabili;
- con d.g.r. 7095 del 18 settembre 2017 sono state approvate «Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di Bacino Padano 2017», disponendo, tra l'altro, di integrare l'allegato alla dgr n. 3868 del 17 luglio 2015 prevedendo che negli interventi di ristrutturazione degli edifici per i quali sia obbligatorio assicurare il raggiungimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, non possano essere installati impianti di combustione a biomassa; tale disposizione si applica su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11;

Dato atto che:

- il «testo unico», con le disposizioni per l'efficienza e la cer-

tificazione energetica degli edifici, è stato approvato con decreto dirigenziale n. 6480/2015, a cui hanno fatto seguito gli aggiornamenti disposti con i decreti dirigenziali n. 224/2016 e n. 176/2017, ora sostituiti con le disposizioni approvate con decreto del dirigente di U.O. n. 2456 dell'8 marzo 2017;

- le disposizioni allegata al decreto dirigenziale n. 2456/2017 prevedono al punto 6, analogamente a quanto previsto nelle disposizioni approvate con decreto n. 6480/2015, i requisiti per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante di primo livello ed assoggetta entrambe le casistiche alle prescrizioni per gli «edifici ad energia quasi zero», che includono il rispetto degli obblighi in materia di fonti rinnovabili previsti dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011;
- per effetto di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 28/2011, gli obblighi previsti dal suddetto allegato 3 si applicano anche agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, definiti come «edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a «ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro»;

Preso atto che:

- gli obblighi di cui all'allegato 3 consistono nel coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria e almeno il 50% della somma dei fabbisogni relativi all'acqua calda sanitaria, al riscaldamento e al raffrescamento, nonché nell'installare un impianto con potenza elettrica proporzionale alla superficie in pianta dell'edificio;
- l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui sopra deve essere evidenziata dal progettista nella propria relazione tecnica e comporta l'obbligo di adeguare gli interventi edilizi e impiantistici, al fine di ottenere un indice di prestazione energetica inferiore a quello derivante dall'applicazione degli obblighi di legge, secondo la formula prevista dallo stesso allegato 3 del d.lgs. 28/2011;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 %;
- la proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, presentata alla CE l'8.1.2019 lo scorso Marzo dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha l'obiettivo di «coprire il 30% dei consumi finali lordi di energia con fonti rinnovabili del 30%, rispetto all'attuale 18%»;
- l'incremento della copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili è uno dei presupposti della decarbonizzazione dell'economia, obiettivo che Regione Lombardia intende perseguire e per il quale ha aperto il confronto con gli stakeholder nell'ambito dell'Osservatorio Regionale appositamente costituito per la transizione energetica e l'economia circolare;
- in Lombardia la risorsa eolica e geotermica sono scarsamente sfruttabili e che il ricorso alla biomassa legnosa è ammesso solo alle condizioni previste dalla d.g.r. 7095 del 18 settembre 2017;
- l'orientamento e la localizzazione degli edifici spesso riducono la possibilità di insolazione, rendendo difficoltoso il raggiungimento della copertura da fonti rinnovabili prevista dall'allegato 3 al d.lgs. 28/2011 e, conseguentemente, dal decreto regionale n. 176/2017;
- la difficoltà di cui sopra comporta la necessità di incrementare l'isolamento termico degli edifici, con ripercussioni sugli spessori delle pareti e dei solai che comportano la riduzione della luce naturale e l'aumento dei costi;
- le conseguenze di cui sopra contribuiscono a favorire la realizzazione di nuovi edifici su aree libere, a discapito della ristrutturazione degli edifici esistenti;

Ritenuto opportuno individuare modalità di applicazione degli obblighi di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 che consentano di utilizzare anche edifici diversi da quello oggetto di intervento o di relativa pertinenza, fatto salvo il consenso del proprietario o di chi ne ha titolo;

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 25 novembre 2019

Considerato altresì:

- che con d.g.r. 1216 del 10 gennaio 2014 sono stati, tra l'altro, approvati «Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell'equiparazione a volumi tecnici», in attuazione dell'art. 4 della l.r. 39/2004;
- che i criteri di cui sopra, essendo stati approvati prima delle disposizioni introdotti con d.g.r. 3868/2015, comportano la necessità di precisazioni ed adeguamenti, fino ad oggi forniti parzialmente mediante FAQ sul portale www.cened.it;

Visto l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono definiti i criteri:

- per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 anche utilizzando un edificio diverso da quello oggetto di intervento edilizio o delle sue pertinenze;
- per riconoscere la funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini della loro equiparazione ai volumi tecnici, aggiornando i criteri approvati con d.g.r. 1216/2014;

Dato atto che il presente provvedimento:

- contribuisce all'attuazione del Programma energetico ambientale regionale, approvato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015, nonché del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, come aggiornato con d.g.r. 449 del 2 agosto 2018;
- rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER 17.01.225 «Incremento dell'efficienza energetica nel settore civile»;

A voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento «Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici, ad integrazione delle disposizioni approvate con d.g.r. 3868/2015 e con d.g.r. 6276/2017», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il documento «Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell'equiparazione a volumi tecnici», allegato alla d.g.r. 1216 del 10 gennaio 2014, è sostituito dal punto 3 del documento di cui sopra;

3. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, ad aggiornare le disposizioni allegate al decreto n. 2456/2017;

4. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 sono efficaci dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento di cui al punto 3;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: NUOVI CRITERI PER LA COPERTURA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE FONTI RINNOVABILI E PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SERRE BIOCLIMATICHE COME VOLUMI TECNICI, AD INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPROVATE CON DGR 3868/2015 E CON DGR 6276/2017

La disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili è stata definita in coerenza con la disciplina nazionale, contenuta principalmente nel d.lgs. 192/2005, con le relative modifiche ed integrazioni, e nei decreti attuativi del 26.6.2015.

Tuttavia, dal momento che Regione Lombardia aveva precedentemente normato la materia con proprie disposizioni e che era opportuno definire criteri non esplicitati con le norme statali, con le dgr 3868/2015 e 6276/2017 sono stati individuati gli ambiti di prevalenza delle disposizioni regionali, nel rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del d.lgs. 192/2005.

Inoltre, con dgr 1216 del 10.1.2014 erano stati approvati, in attuazione dell'art. 4 della l.r. 39/2004, i "Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini di poterle equiparare a "volumi tecnici". Tali criteri, essendo stati, approvati prima delle disposizioni introdotte con dgr 3868/2015, necessitano di essere aggiornati, al fine di fornire un quadro normativo coerente.

Con il presente documento, si intendono integrare le disposizioni approvate con le dgr 3868/2015 e 6276/2017 e sostituire i criteri approvati con dgr 1216/2014, come indicato nei seguenti paragrafi.

1. OBBLIGHI VIGENTI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI

1.1 Un edificio è sottoposto all'obbligo di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al d.lgs. 28/2011 nelle seguenti ipotesi:

- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l'involucro, a condizione che la superficie utile sia superiore a 1.000 mq (c.d. ristrutturazione rilevante);

A tale criterio si aggiunge quello previsto dal punto 3 dell'allegato 1 ("Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici") del decreto 26.6.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (approvato in attuazione del decreto d.lgs. 192/2005). Secondo quest'ultimo criterio, sono soggetti agli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, oltre agli edifici di nuova costruzione, gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di primo livello, intendendo per quest'ultima l'intervento che, "oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio".

Pertanto, anche gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di primo livello, indipendentemente dalla loro superficie utile, devono coprire i suddetti obblighi.

1.2 Gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili delineati nel suddetto allegato 3 prevedono che:

- a) gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- b) la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
$$P = (1/K) * S$$
dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che, a far data dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia e dal 1° gennaio 2018 a livello nazionale, assume il valore di 50. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui sopra sono incrementati del 10%.

Inoltre, è previsto che:

- l'obbligo di cui alla lettera a) non si applichi qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;
- l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili debba essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005 (Allegato C del decreto regionale n.2456 dell'8.3.2017), esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quest'ultima ipotesi, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio ridotto rispetto alla soglia massima derivante dal rispetto del d.lgs. 192/2005 e dei relativi decreti attuativi.

L'entità della riduzione dell'indice di prestazione energetica che occorre ottenere in caso di impossibilità tecnica deve essere calcolata in base alla formula indicata al comma 8 del medesimo allegato 3.

Si ricorda, inoltre, che con dgr 7095 del 18.9.2017 sono state approvate "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di Bacino Padano 2017", disponendo, tra l'altro, di integrare l'allegato alla dgr n. 3868 del 17.7.2015 con la previsione che negli interventi di ristrutturazione degli edifici per i quali sia obbligatorio assicurare il raggiungimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, non possano essere installati impianti di combustione a biomassa; tale disposizione si applica su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.G.R. n. 2605/11.

2. MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBLIGHI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER SU ALTRI EDIFICI

2.1 Regione Lombardia riconosce che i casi di impossibilità tecnica ad ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi sopra descritti, possono comprendere le seguenti ipotesi:

- presenza di vincoli derivanti dal Piano di Governo del Territorio del Comune o dall'applicazione delle misure attuative del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- costi di investimento eccessivi in rapporto all'energia producibile, a causa del contesto in cui è inserito l'edificio;
- destinazione della copertura dell'edificio a terrazzo o a giardino pensile.

2.2. In presenza di una delle suddette ipotesi, da descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005 e in alternativa alla riduzione

dell'indice di prestazione energetica di cui al comma 8 dell'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili può essere ottemperato presso un altro edificio, pubblico o privato, situato in Lombardia, dotato di caratteristiche idonee all'installazione dell'impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell'avente titolo. I dati relativi all'impianto e all'edificio su cui viene installato (edificio ospitante) devono essere indicati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005, redatta come da allegato C delle disposizioni approvate con decreto 2456/2017;.

- 2.3. L'installazione dei suddetti impianti, finalizzati alla produzione di energia termica o elettrica, è subordinata al rispetto di tutte le procedure autorizzative, qualora previste, per ciascuna tipologia di impianto e luogo di installazione, tenendo presente che, ai fini del presente provvedimento, i pannelli solari termici o fotovoltaici non potranno essere installati su aree agricole o comunque su aree destinate a verde pubblico o privato.
- 2.4. Al fine di consentire il controllo da parte del Comune sull'effettivo adempimento dell'obbligo di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 e da parte di Infrastrutture Lombarde (società regionale a cui compete la gestione del sistema per la certificazione energetica degli edifici) in relazione alla conformità dell'APE, nell'Attestato di Prestazione Energetica deve essere indicato il tipo e le caratteristiche degli impianti installati nonché i riferimenti catastali dell'immobile "ospitante", secondo le indicazioni che verranno fornite da Infrastrutture Lombarde. L'indicazione riportata nell'Attestato di Prestazione Energetica conseguente alla fine dei lavori dovrà corrispondere con quanto indicato nella relazione tecnica di cui al precedente punto 2.2.
- 2.5. Il contributo da FER derivante dai casi di cui al punto 2.1 non potrà essere considerato per l'assolvimento degli obblighi di integrazione delle FER di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 relativi ai successivi interventi edilizi presso l'edificio ospitante. La relazione tecnica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005, relativa ai nuovi interventi, dovrà dimostrare che l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili viene raggiunto al netto della produzione energetica derivante dall'impianto ospitato.
- 2.6. Nell'ambito del controllo di cui all'art. 131 del DPR 380/2001, il Comune verifica l'effettivo rispetto di quanto previsto per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in modo da assicurare che gli impianti installati non siano già destinati ad assolvere l'obbligo ricadente su un altro edificio.
- 2.7. I controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica, previsti dall'art. 27, comma 17 nonies, della l.r. 24/2006, includono gli impianti realizzati sull'edificio stesso per ottemperare all'obbligo di altri edifici. La documentazione tecnico-amministrativa relativa ai suddetti impianti dovrà essere conservata per 5 anni decorrenti dalla data di inserimento dell'Attestato di Prestazione Energetica nel Catasto Energetico Edifici Regionale.

3. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE A VOLUMI TECNICI

Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei "volumi tecnici", non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:

- a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all'edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l'ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti.
- b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all'Allegato C del decreto regionale n.2456 dell'8.3.2017, pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata.
- c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo.
- d) La serra non sia dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento.
- e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.